

Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 32657 - Comunicazione n. 0265 del 08.11.2012

Imprese Edili che lavorano in province dell'Emilia Romagna facenti parte dell'area colpita da terremoto

Porto alla Vs. conoscenza l'importante novità data dalla Segreteria dell'Assessorato delle Attività Produttive, Piano energetico, Sviluppo sostenibile e dell'Economia verde della Regione Emilia Romagna che ha emesso, in data odierna, l'allegata **precisazione in merito all'ordinanza numero 46 – Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione alle Casse Edili nell'area colpita dal terremoto**. Allego circolare.

L'ordinanza, di fatto, mantiene valida l'applicazione degli Accordi Regionali del 2003 e del 2008 che consentono alle Imprese Edili della Regione Emilia Romagna di muoversi sul territorio mantenendo l'iscrizione ed il versamento dei contributi e degli accantonamenti nelle Casse Edili di provenienza.

Precisazione su Congruità di Cantiere

Nella comunicazione precedente, la 264, ho riportato quanto scritto dal Direttore della CNCE ed in particolare per quanto attiene un punto, controverso, in cui lo stesso Direttore afferma che i cantieri sottoposti a congruità sono:

- a) **tutti quelli pubblici;**
- b) **quelli per lavori privati con un valore complessivo dell'opera (cioè compresa l'impiantistica) pari o superiore a 100.000 euro.**


A tal proposito era stato riportato l'esempio di un condominio che appalta ad un'impresa l'installazione degli ascensori per un valore di 180.000 di cui 120.000 sono riferite a opere o forniture non edili e 60.000 a lavori edili. In questo esempio l'appalto andrebbe soggetto a verifica di congruità.

Mio parere, da sempre, è stato quello che per quanto riguarda il punto b), l'imponibile da prendere in considerazione, fosse quello riguardante i soli lavori edili (come ho sottolineato più volte nel corso della riunione con gli uffici Paghe, tenuta a maggio c.a., presso la Cedaier).

In queste ultime ore sono venute a conoscenza che in tutta Italia in molti si stanno muovendo per sostenere questa tesi.

Sullo sviluppo di queste iniziative Vi terrò informati ma, per adesso, come già detto, vale quanto scritto dalla CNCE.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli


Oggetto: risposta alla lettera in merito all'Ordinanza n. 46 - Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili

In risposta alla Vostra lettera in merito all'Ordinanza n. 46 del 24/09/2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. N. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, con la presente si forniscono alcuni chiarimenti interpretativi.

Fermo restando i contenuti generali di cui all'ordinanza in oggetto descritta, recante "Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012", La suddetta ordinanza prevede l'obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, fin dall'avvio dei lavori stessi, di procedere all'iscrizione e al versamento dei previsti contributi e accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza, integrando quanto previsto dalla applicazione integrale della contrattazione collettiva territoriale dell'edilizia in vigore per il tempo e per le località in cui si svolgono i lavori, per consentire alle stesse di rilasciare il Durc. Si ritiene opportuno precisare che la predetta espressione non inficia la possibilità di utilizzo degli accordi riguardanti la trasferta, sottoscritti dalle parti sociali.

Pertanto, poiché la summenzionata Ordinanza integra e fa coesistere i citati accordi, rimane valida l'applicazione degli stessi che consente alle imprese della regione Emilia-Romagna di muoversi sul territorio, mantenendo l'iscrizione dei propri operai e il versamento dei contributi e degli accantonamenti nelle Casse Edili di provenienza.

Infine, vi chiedo la Vostra collaborazione nell'informare, le Casse Edili espressione delle parti sociali regionali dell'edilizia, di tali chiarimenti al fine di rendere chiara l'applicazione dell'Ordinanza sopra menzionata.

Ringraziando della collaborazione, porgo cordiali saluti.

Gian Carlo Muzzarelli

